

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- Dal 2 marzo 2015 il **Milleproroghe** è legge, i nuovi rinvii previsti per :
 *Fotovoltaico * Alberghi e normativa antincendio * Edilizia scolastica * Sistri
 * Smaltimento dei rifiuti in discarica
- Principali scadenze ed appuntamenti d'obbligo per le aziende
- **La delega delle funzioni del datore di lavoro:** l'approfondimento del mese è dedicato a questo importante ed attualissimo tema, complesso e ricco di risvolti giuridici

N E W S

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO "MILLEPROROGHE": LE NOVITÀ IN RIEPILOGO

Approvato in via definitiva dal Senato, il decreto cosiddetto Milleproroghe diventa legge. Ricordiamo le disposizioni di maggiore interesse in materia di sicurezza ed ambiente.

FOTOVOLTAICO Gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del G.s.e. (Gestore servizi energetici) e rientranti nel quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013, possono entrare in esercizio entro il 30 settembre 2015 senza perdere gli incentivi (art. 3 comma 3bis).

PROROGATO AL 31 OTTOBRE 2015 L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ALBERGHI

Slitta dal 31 dicembre 2014 al 31 ottobre di quest'anno il termine fissato per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il Decreto Ministeriale 16/03/2012 (art.4 comma 2).

ADEMPIMENTI ANTINCENDIO DELLE NUOVE ATTIVITÀ INTRODOTTE NEL DPR 151/2011: C'E' TEMPO FINO AL 7 OTTOBRE 2016

Viene prolungato di due anni il termine entro il quale gli Enti e i privati responsabili delle attività assoggettate per la prima volta alla disciplina di prevenzione incendi (mediante l' inserimento nell'apposito elenco del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011) ed esistenti al 7 ottobre

2011, dovranno provvedere all'esame di progetto e presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La nuova scadenza, fissata al 7 ottobre del prossimo anno, è valida solo per coloro che presenteranno l'istanza, di cui all'art.3 del citato DPR, di valutazione del progetto, ottenendo parere positivo al riguardo entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (art. 4 commi 2 bis e 2 ter).

EDILIZIA SCOLASTICA, TUTTE LE PROROGHE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Si comincia col rinvio dal 30 aprile al 31 dicembre 2014 del termine ultimo entro il quale gli Enti locali dovevano affidare i lavori di messa in sicurezza o di riqualificazione dei loro edifici scolastici per usufruire dei finanziamenti statali messi in campo dal Decreto del "Fare" (Decreto Legge 69/2013). Si trattava di un contributo di 150 milioni distribuiti nelle varie regioni, disponibili per progetti urgenti ed immediatamente cantierabili. Il mancato affidamento entro la nuova scadenza comporta la revoca dei finanziamenti.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso le graduatorie redatte dalle regioni per l'assegnazione delle risorse (è il caso, ad esempio, della Regione Puglia), il termine per l'affidamento dei lavori viene ulteriormente prolungato: non più il 30 giugno 2014, ma il 28 febbraio 2015. Stessa

scadenza anche sul fronte dei contributi assegnati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per la prosecuzione del programma di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole avviato dal Decreto del Fare. E' poi slittata di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la data entro cui i sindaci e i presidenti delle province, in qualità di commissari governativi, possono attivare deroghe per realizzare gli opportuni interventi, una novità, quest' ultima, inserita durante l'esame del Disegno di Legge di conversione alla Camera (art. 6 commi 4, 5 e 5bis).

SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI CON DETERMINATO POTERE CALORIFERO, DIVIETO DAL 31 DICEMBRE 2015 Viene rinviata alla fine di quest'anno l'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) il cui potere calorifero inferiore (Pci) oltrepassi i 13 mila kilojoule per chilo. Ma una volta approvato il Disegno Di Legge cosiddetto "green

economy", che ne dispone l'abrogazione, tale divieto sarà definitivamente eliminato dal sistema giuridico. Nel frattempo, si è provveduto a differirne l'operatività (art. 9 comma 1).

SISTRI, OPERATIVO SOLO DAL 31 DICEMBRE 2015 E' la proroga più attesa nel settore del trasporto di rifiuti pericolosi. Con lo slittamento dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 dell'operatività del Sistri, convivrà per altri dodici mesi il famigerato "doppio binario" del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Dal prossimo 1° aprile si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 260-bis, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente riguardanti l' omessa iscrizione al Sistri e il mancato versamento del contributo, mentre le altre sanzioni vengono sospese per tutto il 2015 (art. 9 comma 3).



SCADENZE PRINCIPALI

31/03/2015

⇒ **GAS SERRA** – Gli impianti soggetti a Emission Trading, ovvero a scambio di quote di emissione di gas serra, devono comunicare al Comitato ed iscriverne nel registro telematico le emissioni verificate (D.Lgs. 30/2013).

⇒ **IMBALLAGGI** – Invio modello 6.5 CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per i soggetti che esportano imballaggi avvalendosi dell'esenzione dal pagamento del contributo.

1/04/2015

⇒ **FORMALDEIDE** - Scattano gli adempimenti correlati alla classificazione di cancerogeno CAT. 1B

30/04/2015

⇒ **SISTRI** – Pagamento del contributo annuale per il 2015

⇒ **ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

- Pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte.

⇒ **RECUPERO RIFIUTI** – Versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata.

⇒ **EMISSIONI IMPIANTI** – Trasmissione dati per registro INES/E-PRTR per impianti le cui emissioni superino le soglie definite dalla normativa (Reg. CE 166/2006)

- Gli impianti soggetti ad Emission Trading devono restituire un numero di quote pari alle emissioni dell'anno precedente (D.Lgs. 30/2013)

⇒ **RIFIUTI** – Dichiarazione annuale rifiuti Modello Unico di Dichiarazione ambientale-MUD (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 dicembre 2014)

⇒ **NOMINA DELL'ENERGY MANAGER** – Comunicazione annuale del nominativo

dell'Energy Manager per le aziende soggette a tale conferimento (legge 10/91)

⇒ **APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE** – I produttori di AEE già iscritti al Registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

31/05/2015

⇒ **GAS FLUORURATI** – Trasmissione della comunicazione annuale contenente informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati nell'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo Libretto di impianto (Decreto del Presidente della Repubblica, 43/2012 art. 16)

FOCUS LA DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO

La delega di funzioni è quell'atto mediante il quale il delegante trasferisce al delegato funzioni che spetterebbero a lui stesso, ponendolo quindi sul suo medesimo piano attraverso il trasferimento di alcune posizioni di garanzia. **DIFFERENZA TRA DELEGA E CONFERIMENTO DI INCARICO** La delega si distingue nettamente dal conferimento di incarico: con quest'ultimo si genera infatti una determinata figura aziendale (ad esempio, il Dirigente), ma non si opera nessun trasferimento di compiti, se non l'attribuzione di quelli spettanti al ruolo creato in quanto tale. **BASILARE NELLE GRANDI AZIENDE** Nel tempo, l'istituto della delega ha rappresentato – e ancora rappresenta – uno strumento fondamentale nella moderna organizzazione delle aziende, in particolare in quelle di rilevanti dimensioni, dove assai frequentemente il Datore di Lavoro trasferisce, ad uno o più soggetti, obblighi che altrimenti sarebbero di sua esclusiva competenza. **I REQUISITI DI VALIDITÀ** In passato, nessuna norma di diritto positivo prevedeva esplicitamente i requisiti di validità della delega; questa carenza normativa è stata poi colmata dalla giurisprudenza con l'elaborazione di una serie di requisiti di validità per riconoscere l'operatività sul piano sostanziale e pure sotto il profilo penale. **NON OBBLIGATORIA** L'istituto della delega non è obbligatorio: si tratta infatti di una

facoltà concessa ai Datori di Lavoro per gestire al meglio le attività produttive anche per quanto concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro e che trova oggi riferimento nell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 per la materia prevenzionistica del lavoro. **ALCUNI OBBLIGHI NON SI POSSONO DELEGARE** Certi obblighi in capo al Datore di Lavoro non sono comunque delegabili: su questo punto si esprime chiaramente l'art. 17, primo comma lett. a) e b) dello stesso decreto, in cui si impone al Datore di Lavoro un divieto di delega in merito alla valutazione di tutti i rischi, l'elaborazione del relativo documento e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Va precisato che una delega di funzioni non delegabili dal Datore di Lavoro sarebbe da considerarsi nulla e quindi priva di effetti giuridici concreti, riconducendo le relative responsabilità in capo al soggetto garante principale, ovvero il delegante stesso (Datore di Lavoro). **ATTO SCRITTO CON DATA CERTA E' IL PRIMO REQUISITO** Il primo requisito della delega è l'atto scritto recante data certa. Per soddisfare tale richiesta si deve redigere un atto necessariamente scritto con data certa, che può essere attestata in vari modi, fra i quali la scrittura privata autenticata o l'uso di marca da bollo temporale. Fondamentalmente, uno degli elementi essenziali della delega è la forma scritta ad substantiam, e ciò fa venir meno tutta quella giurisprudenza la quale aveva ammesso, in alcuni casi, che la delega poteva essere anche provata per fatti concludenti (cosiddetta delega implicita o in re ipsa). **NECESSARIA PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA ADEGUATE DEL DELEGATO** Il secondo requisito prevede specifiche professionalità ed esperienza in capo al delegato, valutabili nel modo più oggettivo possibile, a cominciare da un idoneo curriculum vitae e da una particolare competenza nell'organizzazione dei cosiddetti presidi infortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva dell'impresa. Più che conoscenze tecniche strettamente pertinenti, quindi, il soggetto delegato deve possedere soprattutto sapere e capacità di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro adeguati, per essere in grado di assolvere gli obblighi prevenzionistici richiesti, rivolgendosi anche, se occorre, a tecnici specializzati. **VERIFICHE PERIODICHE** Per adempiere agli obblighi in questione, il delegato si sostituisce in tutto e per tutto il Datore di Lavoro, che è inoltre tenuto a sottoporlo a verifiche periodiche. Infatti, nel caso in cui il delegante

abbia nominato un soggetto non idoneo, si potrebbe profilare a suo carico un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo, per aver trasferito l'obbligazione di sicurezza a qualcuno privo della necessaria competenza. Perché la delega sia valida, al delegato devono essere assegnati poteri di organizzazione, gestione e controllo. Egli deve perciò essere messo nelle condizioni di incidere in maniera sostanziale all'interno dell'organizzazione dell'impresa, ad esempio con il potere disciplinare. **L'ATTO DI DELEGA DEVE ESSERE PRECISO E SPECIFICARE BENE I POTERI DEL DELEGATO** Occorre quindi che nell'atto di delega siano contenuti, in modo puntuale ed analitico, le facoltà conferitigli, così da evitare che formule generiche facciano di nuovo espandere la responsabilità propria del delegante. **LE FACOLTÀ DI SPESA** Il requisito successivo indica la necessità di attribuire al delegato poteri di spesa, anche limitati (in tal caso, anche la delega, ovviamente, lo sarà), cioè proporzionati rispetto alle attività che dovranno essere svolte dal delegato (ad esempio, acquisti di attrezzature). E' meglio indicare sempre un quantum specifico di spesa, per non dar luogo a spiacevoli inconvenienti o ad interpretazioni difformi dalla volontà delle parti (delegante e delegato). **DICHIARATA ACCETTAZIONE DELLA DELEGA** Il quinto requisito prevede l'espressa accettazione della delega da parte del delegato, poiché la delega è un negozio bilaterale a contenuto recettizio, ovvero che ha valore solo da quando colui al quale è diretta dà atto di averla ricevuta e quindi ne riconosce esplicitamente l'operatività. L'accettazione scritta deve pertanto essere anche incrociata con l'elemento della data certa, perché, se l'accettazione espressa avviene in data posteriore rispetto alla delega, la sua validità decorrerà appunto solo da quel momento. Va rilevato che, se il delegato svolge, anche di fatto, i compiti demandatigli attraverso una delega priva di tutti gli elementi essenziali, questo non lo svincolerebbe da eventuali responsabilità penali, poiché in una tale situazione egli non avrebbe dovuto accettarla. **PUBBLICITÀ DELLA DELEGA** Ulteriore aspetto riguarda la pubblicità da dare alla delega. Esso può essere assolto in diversi modi, ma tra i più efficaci si segnala la registrazione presso il registro delle imprese, così che già dalla visura camerale siano evidenziati i vari procuratori. Altre modalità di conoscenza ugualmente efficaci sono quelle di allegazione dell'atto al documento di valutazione dei rischi, la

comunicazione del nominativo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e ai lavoratori, ad esempio con l'affissione della delega nelle apposite bacheche aziendali, come avviene per il codice disciplinare. Queste ultime vie hanno oltretutto la proprietà di definire il soggetto e quindi il ruolo, all'interno dell'organizzazione. **LA DELEGA DI FUNZIONI COME MEZZO PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE** La delega di funzioni non è una vera e propria delega di responsabilità, anche se incide direttamente su di essa, in quanto costituisce un mezzo di adempimento di obblighi imperativi previsti dalla legge, che non trasferiscono la titolarità dell'obbligo stesso e fanno restare un dovere di controllo in capo al delegante sull'operato del delegato. **DOVERE DI VIGILANZA** Anche quest'obbligo di vigilanza - e non di ingerenza - del delegante è stato codificato dall'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e dunque la delega deve contenere gli strumenti con cui tale vigilanza viene realizzata, ad esempio tramite relazioni periodiche del delegato nei confronti del delegante; possono essere adottati pure sistemi di verifica e controllo per l'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) idoneo ad esonerare gli Enti - fra i quali le associazioni riconosciute e non, società di persone e di capitale - da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato presupposto, ex D. Lgs. 231/01. **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI** Va ricordato a questo proposito che la vera rivoluzione copernicana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è rappresentata proprio dall'introduzione nell'ordinamento giuridico, con la legge n° 123/2007, della responsabilità amministrativa degli enti per i reati colposi di evento (artt. 589, 590 Codice Penale), con possibili conseguenze rilevanti sul patrimonio economico - e non solo - dell'impresa. Un ruolo fondamentale per implementare il M.O.G. idoneo ad esimere gli Enti dalla responsabilità spetta sicuramente all'organizzazione aziendale, anche mediante l'istituto della delega di funzioni. **LA SUBDELEGA DI FUNZIONI** Il legislatore ha altresì provveduto a codificare la cosiddetta subdelega di funzioni, completando in tal modo il sistema con un secondo grado di delega avente gli stessi requisiti formali di quella di primo livello, ma prevedendo pure un obbligo di intesa con il delegante originario (il Datore di Lavoro) per trasferire gli obblighi delegati e una situazione di parziale delegabilità degli obblighi

originariamente demandati al delegato, così da evitare la delega a cascata. **SOLO DUE LIVELLI DI DELEGA** Sono quindi ammessi solo due livelli di delega, nei quali il secondo è

solo parziale (non tutti gli obblighi già delegati). Per autorizzare la subdelega di funzioni, è comunque sempre necessario un avallo del delegante originario in favore del delegato.

NOTIZIEFLASH - NOTIZIEFLASH

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, GUIDA

INAIL L'Inail ha pubblicato il documento sull'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), un utile ed aggiornato strumento per l'assolvimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione riguardo alla valutazione dei rischi interferenti nonché all'esame dei costi della sicurezza e di quelli specifici derivanti da interferenze, temi sui quali c'è ancora poca chiarezza. INAIL – Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi, **“L'elaborazione del DUVRI-Valutazione dei rischi da interferenze”**, curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco, settembre 2013, pubblicazione febbraio 2014 (formato PDF, 12.11 MB).

IN CASO DI APPALTO, CHI E' IL PRODUTTORE DI

RIFIUTI? In un'interessante sentenza relativa alla qualifica di produttore di rifiuti in caso di appalto si afferma che *“si deve ritenere produttore di rifiuti non solo il soggetto dalla cui attività deriva la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”*. Quindi la definizione di produttore di rifiuti in senso giuridico in capo all'appaltante non esclude la qualifica di produttore di rifiuti in senso materiale in capo agli appaltatori. E' pertanto di fondamentale importanza stabilire, fin dai primi accordi contrattuali, le modalità operative di gestione dei rifiuti derivanti dall'attività concessa in appalto.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info

ATTREZZATURE DI LAVORO, IN UNA NOTA DEL MINISTERO CHIARIMENTI SU CRITERI E MODALITA'

Con circolare 3 marzo 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di attuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature, nonché sui criteri per l'abilitazione dei soggetti incaricati. Sulla scorta dei principi generali posti dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, ci si riferisce in particolare alle:

- **attrezzature di lavoro costituite da più bombole**, rientranti nell'Allegato VII del D. Lgs. n° 81/2008, collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Riguardo a queste, la circolare fornisce delucidazioni sulle modalità di conteggio della capacità al fine di calcolare la tariffa applicata per l'esecuzione delle verifiche periodiche.

- **generatori di calore alimentati da combustibile** solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento che utilizzano acqua calda sotto pressione, con potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL. Nella nota ministeriale si è ribadito l'obbligo del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature riportate nell'allegato a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza sotto il profilo della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Si fa specifico riferimento alle attrezzature definite all'articolo 69, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008, ovvero a quelle, necessarie al processo produttivo, utilizzate durante il lavoro.